

COMUNE DI CALVI


Benevento

6

U.T.

COMUNE DI CALVI  
PROVINCIA DI BENEVENTO

V. 1/16



IL SINDACO

Dr. Ing. Raffaele Mottola

REGOLAMENTO

EDILIZIO

COMUNALE

Redatto secondo la legge urbanistica 17 Agosto 1942, n° 1150  
modificata dalla legge 6 Agosto 1967, n° 765.-

REGIONE CAMPANIA  
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
GRUPPO GENERALE DIVISIONE PAREN

VISTO in riferimento al parere

N. 969 in data 7-6-78

IL RELATORE

REGIONE CAMPANIA

ASSESSORATO REGIONALE URBANISTICO

VISTO con riferimento al D.P.G.R.C.

n. 2698

data 3.3.80

COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dr. Ing. Raffaele Mottola)



IL PROGETTISTA

(Ing. Achille Mirra)

*Achille Mirra*



- g) - collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico e privato.-

Art. 2

LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI SENZA LICENZA

Possono iniziarsi ed eseguirsi senza licenza edilizia:

- a) - provvedimenti improcrastinabili, richiesti da urgenti e improvvisi ragioni, di sicurezza e di igiene, che dovranno, però, essere immediatamente denunciati all'Amministrazione per la successiva regolarizzazione anche agli effetti fiscali;
- b) - opere disposte con regolare ordinanza delle competenti autorità amministrative e giudiziarie ed opere ordinate ed eseguite dal Genio militare;
- c) - restauri interni di ordinaria manutenzione, e perciò non comprendenti alcuna innovazione.

Non è, inoltre, richiesta la licenza edilizia per:

- 1) - le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali, che, comunque, devono depositare presso il Sindaco, dopo le comunicazioni di rito e prima dell'inizio dei lavori, la prova dell'accertamento di cui agli articoli 29 e 31 della vigente legge urbanistica.
- 2) - Le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune, per le quali, tuttavia, deve essere consultata la Commissione Edilizia;
- 3) - Le opere per la installazione per la segnaletica stradale, in applicazione del codice della strada.-

Art. 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per la esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate ai precedenti articoli l'interessato, Ente o persona, dovrà presentare al Sindaco istanza su apposito modulo fornito dal Comune, precisando in esso la entità e la natura delle opere, la durata presumibile del lavoro, e allegando tutti quei documenti e disegni che valgono a dare una conoscenza esatta di quanto si vuole eseguire (descrizione, disegni, fotografie, modelli, ecc.

I grafici, al pari dell'istanza, e tutti i documenti, disegni,

59  
105

ecc. dovranno essere tracciati con sistema indelebile e piegati, e per esigenze di archivio, ai cm 22 x 32.

In particolare, i grafici illustrativi delle nuove costruzioni a corredo della richiesta, dovranno essere esibiti in triplice copia. Qualora occorre licenza speciale da rilasciarsi su parere di organi consultivi, a corredo della richiesta dovranno essere aggiunte altre copie degli stessi documenti per i predetti organi.

La denuncia così completata, previo il pagamento delle prescritte tasse, sarà esibita al competente ufficio comunale, che, verificato con un esame sommario la formale regolarità degli atti, ne rilascia ricevuta al denunciante.

I documenti da esibire sono:

- X a) - una planimetria generale della zona nella quale l'opera dovrà essere eseguita, in scala non inferiore di 1/2000, perfettamente aggiornata in ogni particolare, in modo che da essa risultino in maniera precisa ed inequivocabile la posizione dell'opera, riferita ad elementi perfettamente noti ed individuati nella planimetria stessa ed alle proprietà confinanti, nonché le dimensioni di tutti gli spazi pubblici e privati adiacenti, ed ogni altro particolare che possa avere interesse ai fini della richiesta licenza. Nella planimetria generale saranno riprodotte le previsioni del programma di fabbricazione vigente per la zona interessata.
- X b) - una planimetria speciale dell'opera, in scala non minore di 1 : 100, e le planimetrie speciali, rilevate a differenti altezze, quando ciò fosse necessario per il diverso sviluppo dell'opera;
- c) - i disegni delle facciate prospicienti sulle pubbliche strade o comunque visibili da questi o da altri luoghi pubblici, completi anche della decorazione cromatica relativa sia alle parti murarie, sia agli infissi, il tutto alla scala non inferiore di 1 : 100;
- d) - una sezione verticale (e occorrendo anche più sezioni), da cui risultino tutti i particolari delle scale, certili, solai, tetti, camere d'aria, ecc., sempre alla scala non inferiore di 1:100;
- e) - ~~XXXXXXXXXX~~ un particolare della facciata, completo di tutti gli elementi architettonici, che comprenda almeno un'intera campata, alla scala non inferiore di 1:20;

f) - il progetto completo della fognatura domestica, sia pluviale che fecaie, e quello degli impianti per l'approvvigionamento idrico dove manchi l'acqua fornita dal Comune.

Quando la portata delle condotte relative a qualsiasi altro servizio debba, per particolari esigenze dell'edificio, sorpassare quella degli ordinari impianti domestici, occorrerà presentare anche per quest'ultimo apposito progetto. Indipendentemente da quanto potrà risultare in base alla scala dei disegni, dovranno sui disegni stessi essere chiaramente indicate in cifre:

- 1) le altezze dei piani, sia lordi (da pavimento a pavimento), sia nette (da pavimento a soffitte);
- 2) le altezze dei muri esterni del fabbricato e dei muri di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati, e le dimensioni planimetriche di tali spazi e dei cortili;
- 3) Le dimensioni delle aperture per il passaggio dell'aria e della luce.

Devranno, inoltre, risultare da apposito elenco il tipo della fondazione e le dimensioni dei muri, delle armature dei tetti e solai mensole, ecc., in una parola di tutte le membrature interessanti comunque la stabilità dell'edificio.

Qualora occorressero convenzioni con terzi per rendere le opere progettate rispondenti alle norme regolamentari, esse dovranno essere esibite dal richiedente in copia autentica e dovranno essere trascritte a favore del Comune prima del rilascio della Licenza edilizia.

Non potrà essere rilasciata licenza edilizia per le costruzioni che comprendessero, nel loro complesso, opere già esistenti difformi dal presente regolamento, o non risultanti in alcun modo già approvate.

Per gli stabilimenti industriali, stalle, teatri, cinematografi, depositi di sostanze infiammabili, sale di ritrovo pubblico, scuole, o altri locali aperti al pubblico, occorre indicare la destinazione precisa dell'edificio, mettere in rilievo le sue rispondenze alle particolari prescrizioni delle leggi e regolamenti, ed esibire in visione i documenti originali di approvazione delle varie autorità competenti.

Per le costruzioni industriali, commerciali, artigianali e simili,

resta fermo l'obbligo della denuncia all'Ispettorato del lavoro per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regolamento generale d'igiene del lavoro.

Per gli edifici di interesse storico, di pregio artistico o che interessino il panorama occorre il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti.

Per la più rapida istruttoria delle pratiche edilizie l'amministrazione potrà designare uno o più impiegati del Comune con l'incarico di esaminare preventivamente le pratiche stesse all'atto della loro presentazione e di fornire agli interessati tutti quei chiarimenti ritenuti necessari per la loro sollecita approvazione. La domanda e disegni, essendo documenti che si richiedono nel pubblico interesse, possono essere presentati in carta libera, purchè si faccia in essi menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, a norma del punto XVII della circolare del Ministero dei LL.PP. 10 ottobre 1913, n° 4052, riprodotta, successivamente, nel modulario dello stesso Ministero in data 10 novembre 1933, n° 8272.

#### Art. 4

##### LOTTIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto che, dovrà essere redatto da ingegneri o architetti iscritti nei relativi albi professionali, è composto di:

a) - estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;

b) - planimetria dallo stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 1000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari qualicanali, linee elettriche, gasdotti, canali, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c) - mappa della zona nel rapporto almeno 1 : 5.000 con la

localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con le indicazioni delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;

d) - planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1 : 1000 indicante:

- 1) - la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;
- 2) - la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
- 3) - la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
- 4) - la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;

e) - almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari tra loro, nel rapporto almeno 1 : 500;

f) - almeno due sezioni generali lungo i percorsi ~~generali~~ principali nel rapporto almeno 1 : 500;

g) - planimetria generale nel rapporto almeno 1 : 1000 dagli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;

h) - una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione;

1) - l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2) - i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

3) - le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;

4) - le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure

si ritenga opportuno adottare; le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di interventi;

1) - lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrate tutti gli elaborati precedenti.

Sul progetto di lottizzazione deve essere la Commissione edilizia. La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio comunale nei modi e forme di legge. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, dopo ottenuto il nulla-osta dell'Autorità regionale competente e dopo la registrazione della convenzione a cura del proprietario.

Nel caso di lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche restando fermo e inderogabile l'indice di fabbricabilità territoriale, possono essere prese in considerazione, altezze edilizie differenti da quelle previste nella normativa di zona, sempre che siano giustificate da esigenze di composizione architettonica e di inserimento dell'ambiente. In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinare la redazione d'ufficio.

#### Art. 5

#### ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE - TASSE EDILIZIE

L'accettazione delle domande è subordinata al pagamento delle tasse edilizie prescritte.

L'Amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario della quale dovranno risultare il numero della pratica, la data di accettazione, il nome dell'accettante, e tutti gli altri dati necessari per rintracciare e comprovare la presentazione. Entro trenta giorni dalla presente, il Sindaco comunicherà agli interessati gli eventuali rilievi o richiederà la produzione dei documenti mancanti o comunque ritenuti necessari per l'inizio dell'esame del progetto.

#### Art. 6

LA COMMISSIONE È COMPOSTA:

MEMBRI PERMANENTI DI DIRITTO:

1) - dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;

- 2) - dall'Assessore comunale ai lavori pubblici;
  - 3) - dall'Ufficiale sanitario;
  - 4) - dal Comandante del Corpo provinciale dei VV.FF. o un suo delegato;
- MEMBRI EDETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE:
- 5) - da due tecnici qualificati, di cui uno almeno ingegnere o architetto;
  - 6) - da altre tre persone, residenti nel Comune, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici ed edilizi locali.

Partecipa alle adunanze il tecnico comunale, senza diritto al voto, con funzioni di relatore è assegnata volta a volta dal Presidente ad uno dei commissari elettivi.

Le funzioni di segretario della commissione, senza diritto a voto, sono disimpegnate dal Segretario comunale o da altro impiegato del Comune designato dal Sindaco.

I Commissari elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili? Sono dichiarati decaduti e sostituiti dallo stesso Consiglio comunale se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. I membri subentrati durano in carica per il residuo periodo di tempo spettante ai commissari sostituiti.

Per gli affari di speciale importanza il Presidente può invitare alle adunanze, senza diritto a voto, persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

### Art. 3

#### ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione edilizia costituisce l'organo ordinario di consulenza dell'Amministrazione comunale in materia edilizia e, pertanto, dovrà dare parere su tutti i progetti presentati al Comune per approvazione.

Essa si riunisce, in casi di necessità, almeno una volta al mese, e straordinariamente quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sue adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. La Commissione edilizia, in particolare, dà parere al Sindaco:

- a) - su proposte di variante, e sull'interpretazione del presente regolamento;
- b) - su proposte di variante del programma di fabbricazione e sui progetti

- ti di qualsiasi strumento urbanistico;
- c) - su tutte le questioni di carattere urbanistico e edilizio riguardanti il territorio comunale;
  - d) - sui progetti di lottizzazione e di ogni altra opera soggetta ad autorizzazione autorizzazione
  - e) - su i progetti di tutte le opere soggette a licenza di costruzione;
  - f) - in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
  - g) - su eventuali direttive per la esecuzione dei lavori;
  - h) - sul rinnovo di licenze edilizie;

Art. 8

RILASCIO O RIFIUTO DELLA LICENZA EDILIZIA - RICORSI DEGLI INTERESSATI E DEI CITTADINI.

La licenza edilizia dovrà essere rilasciata dal Sindaco, in conformità delle disposizioni contenute nella legge urbanistica e nelle altre leggi vigenti, previo parere degli organi e uffici competenti, entro sessanta giorni dalla domanda o dall'eventuale completamento degli atti e documenti che fossero richiesti in forza delle disposizioni del presente regolamento.

Il rilascio delle licenze per nuove costruzioni, da realizzarsi in qualsiasi zona residenziale, quando non sia stato preceduto da intervento urbanistico preventivo, è subordinato all'assunzione, da parte del titolare della licenza, dell'obbligo del corrispettivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione comunale mediante deliberazione consiliare. ~~Spettare~~

Qualora le opere progettate fossero ritenute tali da danneggiare la fisionomia tradizionale del Comune, o di particolari località di esso consacrate, per la loro bellezza naturale, al pubblico godimento, l'Amministrazione potrà, previa comunicazione scritta all'interessato, sospendere per tre mesi l'istruttoria in attesa delle decisioni del Ministero della Pubblica Istruzione e della Soprintendenza ai monumenti ai quali dovrà, però, essere subito fatto presente la opportunità di intervenire, ai sensi delle disposizioni che vigono nella speciale materia.

Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di licenza di costruzione devono essere notificate agli interessati, indicando i mo-

tivi del rifiuto ed eventualmente quali parti dei progetti devono essere modificate, restituendo, in pari tempo, i disegni presentati, ad eccezione di un esemplare di essi da acquisire agli atti del Comune.

sione;

Scaduto il termine di sessanta giorno dalla data di ricevimento delle domande, o della presentazione dei documenti aggiuntivi, senza che il Sindaco si sia pronunciato, gli interessati hanno diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.

Dall'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini dell'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, e ricorrere contro il rilascio della stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento e con le prescrizioni del programma di fabbricazione.

#### Art. 9

##### CARATTERI E VALIDITA' DELLE LICENZE

La licenza edilizia non importa convalida tecnica dell'opera, restando ogni responsabilità della esecuzione dei lavori completamente a carico degli interessati. La stessa licenza non esime i richiedenti dall'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica, di igiene, di pulizia e di tutela dei monumenti o del paesaggio. La licenza inoltre, s'intende rilasciata con salvezza assoluta dei diritti dei terzi.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.

#### Art. 10

##### DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE

L'autorizzazione si intende decaduta quando le opere a cui si riferisce non siano state completate entro ventiquattro mesi dal rilascio della licenza di costruzione.

Prima della decadenza dei termini suddetti potrà essere richiesto il rinnovo della licenza che il Sindaco potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

L'autorizzazione deve intendersi nulla e la licenza di costruzione revocata senza alcuna particolare formalità nei seguenti casi:

- 1) - quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza averne data la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) - Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetti alterati o non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato dei fatti esistenti all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) - Quando il titolare della autorizzazione contravvenga a disposizioni generali e speciali di legge o di Regolamento o a condizioni inserite nella licenza o esegua varianti arbitrarie al progetto approvato.-

## TITOLO 2°

### E S E C U Z I O N E   D E I   L A V O R I

#### Art. 11

RESPONSABILITA' PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CAPISALDI PER LE COSTRUZIONI LUNGO SPAZI PUBBLICI.

RESPONSABILITA' DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI - TABELLE CON LE INDICAZIONI RELATIVE AI CANTIERI.

Il progettista, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili, a norma dell'art. 31 della legge urbanistica modificata dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n° 765, di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano state fissate nella licenza edilizia.

La responsabilità dei suddetti non viene diminuita per effetto della presentazione dell'elenco delle dimensioni delle membrature e dei calcoli tecnici delle singole strutture, in esecuzione del disposto del precedentemente articolo 3.

Qualora durante l'esecuzione risulti che il direttore dei lavori non presti effettivamente la sua opera, sarà senz'altro revocata la licenza e disposta la sospensione dei lavori stessi.

E' obbligatorio, per tutta la durata dei lavori, tenere esposta esternamente, in luogo ben visibile, una tabella non inferiore a cm 80 x 60, indicante il nome e domicilio del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore.

Art. 12

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

L'impresa costruttrice, prima di iniziare i lavori, deve inviare al Prefetto della provincia, direttamente o a mezzo dell'Ufficio municipale, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato che fanno parte della costruzione (sollette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.), corredata col progetto di massima compilato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo, adempiendo successivamente a tutte le altre prescrizioni di legge in materia ed alle illustrazioni che venissero imposte dalle competenti autorità.

Art. 13

CAPISALDI PER GLI EDEIFICI A CONFINE DI PUBBLICHE STRADE

Per qualsiasi edificio da sorgere a confine con pubbliche strade, aperte o da aprire, il proprietario dovrà chiedere in tempo utile la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello a cui le costruzioni stesse vengono riferite e disposte.

Lungo i lati delle strade esistenti non potranno essere eseguite costruzioni di alcun genere a distanza inferiore ai tre metri dal confine stradale. In casi particolari, ove speciali ragioni di allineamenti con i fabbricati esistenti e di estetica cittadina imponessero una distanza diversa, essa sarà stabilita dal Sindaco su parere della Commissione edilizia. Si richiamano al riguardo, le disposizioni dell'art. 1 del testo unico 8 dicembre 1933, n° 1740, contenente norme per la tutela delle strade e della circolazione, l'art. 19 della legge 6 Agosto 1967, n° 765 (art. 41 -septies della legge urbanistica) e le altre disposizioni vigenti in materia.-

Art. 14

ORDINANZA DEL SINDACO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE PERICOLANTI

Il proprietario è responsabile direttamente della solidità e sta

bilità dei fabbricati.

Qualora per denuncia, reclamo o altra causa, si avesse motivo di ritenere che un fabbricato o parte di esso minacci rovina, o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per la incolumità delle persone, ~~ma~~ il Sindaco, inteso il parere dell'ufficio tecnico o di un tecnico di fiducia, a suo insindacabile giudizio potrà ordinare, in via d'urgenza, tutte le opere, i provvedimenti e le precauzioni che fossero ritenuti necessari allo scopo di ovviare al pericolo temuto.

Art. 15

SICUREZZA DEI TERZI

Nella esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme atte a rimuovere ogni pericolo di danno alla persone ed alle cose, e ad attenuare gli inconvenienti che potessero risentirne i terzi.

Art. 16

OCCUPAZIONE DI ZONE STRADALI

Qualora occorresse occupare temporaneamente il suolo stradale, il costruttore dovrà richiedere ed ottenere dalla competente autorità la necessaria licenza ed usare ogni cautela per evitare qualsiasi danno, diretto o indiretto, ai manufatti dei pubblici servizi, appartenenti ad enti pubblici o privati, rimanendo responsabile di tutti gli eventuali danni.

La manomissione della pavimentazione stradale potrà consentirsi solo quando gli uffici competenti non ritengono potersi prevedere altrimenti. L'interessato si dovrà impegnare a dare tutte le garanzie che fossero richieste per la perfetta remissione ad pristinum di tutte le opere stradali manomesse o comunque danneggiate. Le stesse norme valgono per la messa in opera di puntelli di legno, metallo o muratura (barabacani) che si rendessero necessari per improvvisi esigenze statiche di fabbricati e salvo quanto fosse dovuto al Comune per tassa di occupazione di suolo pubblico o per altro titolo.

In ogni caso, a dette occupazioni stradali si potrà far ricorso solo in casi di assoluta necessità e quando non esisto-

no altri mezzi, per rimediare agli inconvenienti lamentati, arrecando il minor intralcio alla circolazione delle persone e dei veicoli e ripristinando la libertà di transito il più presto possibile.

Art. 17

RECINZIONE DEI CANTIERI

Nella esecuzione di lavori a confine di via o spazi pubblici dovrà essere costruita una recinzione dal luogo della esecuzione dei lavori,

Nel periodo di tempo in cui si eseguono i lavori è obbligatorio per l'interessato porre in luogo opportuno appositi segnali ed avvisi per i passanti, e degli stabili ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne a vetri rossi accese.

Al termine dei lavori l'area pubblica che comunque fosse stata impegnata dovrà essere restituita al pubblico uso perfettamente sgombra e nelle condizioni precedenti la occupazione.

Art. 18

ASSITI

Per la costruzione degli assiti occorrerà ottenere dal Sindaco analoga licenza, pagando la tassa per l'occupazione di suolo e le somme eventualmente stabilite a titolo di garanzia.

Qualora l'assito possa interessare condutture o cavi aerei, occorrerà dimostrare di averne dato avviso alle ditte esercenti i servizi relativi.

Se il recinto comprende manufatti inerenti al servizio pubblico si dovranno adottare disposizioni che ne assicurino il funzionamento ed il libero e pronto accesso, in qualsiasi momento, sia ai funzionari ed agenti del Comune, sia al personale adibite agli altri servizi. Occorrendo il temporaneo spostamento di qualcuno di tali manufatti, la spesa necessaria allo spostamento ed al ripristino sarà a carico dell'interessato e da questo anticipatamente versata.

Gli assiti dovranno avere un aspetto decente ed essere alti almeno m 3,50. Le porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere tenute normalmente chiuse; gli spigoli sporgenti dovranno essere attintati, secondo le indicazioni dell'ufficio, per tutta la loro altezza, e portare sospesa una lanterna a vetri rossi, da tenersi accesa dal tramonto all'alba a cura e spese dell'interessato.-

Art. 19

AFFISSIONE SUGLI ASSITI

Il Comune ha la facoltà di avvalersi, senza corresponsione di alcun compenso, delle faccie esterne dell'assito, ponti di servizio e simili per le affissioni. Tale facoltà deve essere esercitata senza pregiudizio delle esigenze dei lavori.

E' però riservata al proprietario la facoltà di apporre sugli stessi assiti gli avvisi di fitto, di vendita, ecc., relativi alla costruzione, nonché la tabella indicante il proprietario, il costruttore ed il Direttore dei lavori prescritta dal precedente art. 11.

Art. 20

PONTI DI SERVIZIO IN ELEVAZIONE

Dove non fosse necessaria o non fosse permessa la costruzione di un assito, il ponte di servizio più basso in risalto sulla facciata non potrà trovarsi a meno di metri quattro dal piano stradale e dovrà avere il suo piano così perfettamente chiuso da riparare in modo completo lo spazio sottostante.

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità dei ponti di servizio e delle scale necessarie ai lavori. Su detti ponti e dovranno essere sistemati tutti quei ripari, barriere fisse, o zoccoli alti almeno settanta centimetri, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti.

I ponti di servizio, inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a) le piantane di altezza oltre i metri otto dovranno sempre essere fatti di legno accoppiati per tutta la loro altezza;
- b) i ponti praticabili dovranno sempre avere la larghezza di almeno centimetri cinquanta;
- c) le scale impiegate fra i ponti dovranno essere rafforzate alle estremità da un tirante a vite che impedisca il diravvicinarsi dei montanti.

Quanto innanzi rappresenta solo un minimo di garanzia, che non esime il costruttore da alcuno degli obblighi contemplati dalle vigenti leggi sulle assicurazioni per danni, infortuni, ecc., né dalle responsabilità derivanti dal non aver adottato, a seconda delle circo-

stanze altre cautele supplementari.

Art. 21

RIVESTIMENTO ESTERNO DEI PONTI DI SERVIZIO

Oltre quanto è stabilito nel precedente articolo, i ponti di servizio sulle strade o spazi pubblici dovranno avere la facciata esterna rivestita di stuoie, graticci o altro materiale che valga a mascherare la vista. Di tale obbligo sono esenti i ponti costruiti per opere di lieve importanza e durata, come messa in opera di intonaco, pittura e simili.

Art. 22

DEMOLIZIONI E MATERIALI DI RISULTA

Nelle demolizioni si dovrà procedere in modo da evitare la caduta dei materiali voluminosi, danni ai fabbricati vicini o fastidio alle persone.

Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi e con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; allo stesso scopo, gli scavi devono essere fatti in modo da evitare rovine e franamenti.

E' vietato gettare sulla pubblica via materiali provenienti da demolizioni. I materiali di risulta devono essere calati al suolo nella forma più adatta ad eliminare pericoli o fastidi, non devono rimanere mai accumulati sopra solai più alti del piano stradale ma essere sempre prontamente rimossi e portati a destinazione.

Potrà però, caso per caso, concedersi l'uso di limitate zone di uso pubblico, eserne agli assiti, per il temporaneo deposito (fra il tramonto e l'alba) dei materiali stessi per le operazioni di carico e scarico previo pagamento delle tasse relative.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati agli appositi luoghi di scarico pubblico. I carri impiegati per il trasporto devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di terreno o materiale venga speso durante il tragitto fino al luogo di deposito. Nel caso che si verificasse spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà provvedere immediatamente per la rimozione e per la pulizia della località.

Art. 23

CAVAMENTI

Gli scavi non saranno permessi, di norma, se non quando non debba no praticarsi lontano dalle sedi di strada e spazi pubblici ad una distanza uguale almeno alla loro profondità.

Gli scavi per fondazioni o per altre esigenze, che dovessero necessariamente eseguirsi sul confine ed in prossimità di spazi pubblici saranno consentiti solo alla condizione che il costruttore adoperi tutte le cautele e mezzi atti ad impedire pericolosi franamenti.

Le responsabilità per gli eventuali sinistri e danni che si potessero verificare, è interamente del costruttore.

In giro agli scavi dovrà sempre costruirsi verso gli spazi ed aree pubbliche uno staccato, dell'altezza almeno di due metri.

Art. 24

INTERRUZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardo o di interruzione dei lavori, per le esigenze dei quali fu costruito un assito o comunque occupato il suolo pubblico, il proprietario dovrà giustificare presso gli uffici municipali tale interruzione o ritardi. Decorso trenta giorni dalla constatata interruzione o dall'inizio di essa, sarà in facoltà del Sindaco far cessare la concessione e adottare i provvedimenti necessari nel pubblico interesse.

Per i lavori che riguardano intonaco, stucco, attintatura di facciate e simili, la concessione sarà revocata in seguito alla interruzione di soli quindici giorni.

In tutti i casi suddetti, la revoca sarà comunicata all'interessato con semplice avviso a mezzo del messo comunale, ed importerà l'incameramento di tutte le tasse già corrisposte, nonché l'obbligo della immediata rimessione in pristino della località a cura a spese dell'interessato.

Art. 25

NUMERAZIONE CIVICA

Le porte e gli accessi dalle vie, piazze, ecc., all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri, da indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo il tipo

più adottate dal Comune per gli altri fabbricati.

L'obbligo della numerazione, giusta l'art. 37 del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 31 Gennaio 1958, n° 136, si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità delle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto medesimo.

La spesa per i numeri civici sarà posta a carico dei proprietari dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n° 1228, seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n° 148, e dall'art. 55 del R.D. 3 marzo 1934, 383.-

#### Art. 26

#### APPOGGIO AGLI EDIFICI DI TABELLE, MENSOLE, GANCI, ECC., DA PARTE DEL COMUNE.

Il Comune ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati e delle altre costruzioni prospettanti sulle vie e spazi pubblici, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

- a) le tabelle portanti i nomi delle vie, piazze e spazi pubblici, e le altre indicazioni utili per la viabilità, la sicurezza pubblica, l'igiene, ecc.;
- b) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche, per i tracciamenti e per gli idranti;
- c) le mensole i ganci e i tubi per la illuminazione;
- d) gli orologi pubblici;
- e) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- f) i quadri per l'affissione;
- g) gli avvisatori statici, elettrici, ecc., e i loro accessori;
- h) ogni altro apparecchio che si rende necessario per ulteriori esigenze dei pubblici servizi.

Tutti gli indicati apparecchi, ad eccezione dei tubi di cui alla lettera c), dovranno sempre essere tenuti visibili; essi saranno applicati e mantenuti a spese del Comune e dei concessionari o appaltatori dei

pubblici servizi, nel modo e luogo da essi stabilito, senza però, che rechino danno alle fabbriche o manifesto turbamento al decoro dell'edificio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa per la loro rimozione ogni qualvolta fosse necessaria per migliorare o riordinare l'edificio stesso: in ogni caso s'intendono rispettati i diritti degli stessi proprietari agli indennizzi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il proprietario che voglia eseguire i lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovano collocate dette tabelle, piastrine, mensole, ecc., dovrà prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale, appaltatori, concessionari ecc., prima di iniziare gli stessi lavori.-

### TITOLO 3°

CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZA DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' - CONTRAVVENZIONI.

#### Art. 27

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI E SUI LAVORI - ORDINI DI SOSPENSIONE E DI DEMOLIZIONE.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme della legge urbanistica 17 Agosto 1942, n° 1150, modificata dalla legge 6 Agosto 1967, n° 765, ai regolamenti, alle prescrizioni del programma di fabbricazione e alle modalità di esecuzione fissate nella licenza edilizia. Egli si avvarrà per tale vigilanza di funzionari ed agenti comunali. Il Sindaco inoltre vigila a mezzo dei suoi agenti e del personale degli uffici tecnico e sanitario ecc, affinché tutti gli edifici posti nel territorio comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle norme del decoro, sia nelle parti interne, sia nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o esposte alla vista del pubblico.

Il Sindaco inoltre cura l'esecuzione delle decisioni prese in merito alle domande presentate e sorveglia affinché le opere siano eseguite con le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti, secondo le buone regole d'arte ed in conformità del progetto approvato.

Qualora sia contestata l'inosservanza di dette norme, prescri

zioni e modalità esecutive, il Sindaco, giusta l'art. 32 della legge sopra indicata, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in ripristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti o proseguiti con l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e senza il parere della sezione urbanistica regionale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

#### Art. 28

#### ACCESSO SUI LAVORI - COMUNICAZIONI DEL PROPRIETARIO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

I funzionari e gli agenti del Comune, i vigili del fuoco, gli agenti e funzionari dell'Ispettorato del lavoro, i funzionari del Genio Civile e quanti altri fossero delegati o investiti della sorveglianza devono avere sempre libero accesso comunque vi siano lavori in corso.

Alla fine dei lavori di rustico il proprietario ne darà comunicazione al comune con lettera raccomandata. Ricevuta tale comunicazione il Sindaco disporrà gli opportuni sopralluoghi per accertare la regolarità della costruzione in relazione ai tipi approvati, alle disposizioni del presente regolamento e a tutte le altre norme legislative in vigore.

Analoga comunicazione sarà fatta al completamento della costruzione, quando dovrà essere richiesta la licenza di abitabilità e di agibilità.

#### Art. 29

#### DEFICIENZE RICONTRATE DURANTE LE VISITE

Le deficienze rilevate durante le visite dai funzionari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinanze ingiungendo la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie nei perentori limiti di tempo prescritti. Tali ordinanze non esimeranno gli interessati dal procurarsi le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, dal pagamento delle relative tasse e spese e dalla osservanza di ogni altro eventuale obbligo a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 30

DEMOLIZIONI O RIMOZIONI DI OPERE COSTRUITE SU SUOLO PUBBLICO

L'Amministrazione comunale può prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante al suolo pubblico, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, soprapassaggi, porte e finestre a piano terreno che si aprono verso l'esterno.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente o tollerate dal Comune, l'autorità comunale può ordinare la demolizione o rimozione in qualunque momento, senza limitazione alcuna di tempo.

Quando invece siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'autorità comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione, quando vi sia ragione di interesse pubblico, o in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione, salvo il diritto ed eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari in forza di legge, regolamenti o diritti acquisiti.

Art. 31

RINVENIMENTI IN OCCASIONE DI DEMOLIZIONE, SCAVI ECC.

SE nel costruire, trasformare o demolire un edificio o nell'eseguire fondazioni, scavi ecc., si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti o avanzi di presumibile pregio storico, artistico o archeologico, oltre quanto è stato stabilito dalle leggi in vigore, dovranno il proprietario e il costruttore darne immediatamente avviso al Comune.

Art. 32

LICENZA DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

Gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati o comunque modificati non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario e di un tecnico comunale, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, a norma del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265.

In ogni caso la licenza sarà concessa dopo che sono state rispettate tutte le altre disposizioni previste dalle leggi in vigore o dal

presente regolamento.

Art. 33

CONTRAVVENZIONI

Per la contravvenzione al presente regolamento, a norma dell'art. 41 della legge urbanistica 17 Agosto 1942, n° 1150, modificata dall'art. 13 della legge 6 Agosto 1967, n° 765, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 1° comma della predetta legge urbanistica;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dall'art. 28 della stessa legge urbanistica.

Per quanto altro non fosse previsto nel precedente comma si intenderanno applicabili, nei casi di ~~mm~~ infrazioni contravvenzionabili, gli art. 106 e seguenti del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n° 383, modificati e integrati da successivi provvedimenti legislativi e dalla nuova legge 3 Maggio 1967, n° 317.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere e loro parti abusivamente eseguita, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

Le disposizioni di cui al precedentemente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi e le pene pecuniarie previste dal ~~presente articolo~~ presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al funzionamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dello stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma.

Quanto sopra non esime dal rispetto di quanto stabilito dalle altre leggi vigenti.

Art. 34

PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI BENEFICI DA PARTE DEI PROPRIETARI.

Fatte salve le sanzioni di cui alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, le opere iniziate dopo la entrata in vigore

della legge 6 Agosto 1967, n° 765, senza la licenza o in contrasto con essa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali, previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello stato o di altri enti pubblici compreso questo Comune. Il contrasto deve riguardare violazione di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione.

E' fatto obbligo al Sindaco di segnalare all'Intendenza di Finanza entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, o dalla richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza della predetta legge urbanistica con portante la decadenza dai benefici di cui al comma precedente. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.-

#### TITOLO IV

ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE-  
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE- PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.-

#### Art. 35

##### ZONIZZAZIONE

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente capitolo tutto il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) - ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE                              | B <sub>1</sub> |
| 2) - ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO                       | B <sub>2</sub> |
| 3) - ZONA RESIDENZIALE IN PROGRAMMA                           | C <sub>1</sub> |
| 4) - ZONA RESIDENZIALE SEMIAGRICOLA                           | C <sub>2</sub> |
| 5) - ZONA RESIDENZIALE PER L'EDILIZIA<br>ECONOMICA E POPOLARE | C <sub>3</sub> |
| 6) - ZONA PRODUTTIVA INDUSTRIALE                              | D              |
| 7) - ZONA PRODUTTIVA AGRICOLA                                 | E              |
| 8) - ZONA SERVIZI GENERALI                                    | F              |

#### ART. 36

Art. 36

ZONA RESIDENZIALE B e C

Le zone residenziali debbono essere essenzialmente destinate ad abitazione. Sono perciò esclusi impianti ed edifici industriali, ospedali, sanatori, mattatoi stalle, officine meccaniche e quanto altro in contrasto con la funzione residenziale.

Le zone residenziali dovranno inoltre conformarsi, per quanto riguarda l'edificazione, alle prescrizioni qui appresso elencate.

Art. 37

ZONA RESIDENZIALE B

In questa zona sono comprese le parti di territorio interessate da agglomerati urbani totalmente o parzialmente edificati.

Gli edifici inclusi in questa zona sono soggetti a vincoli generici di conservazione, possono però essere soggetti a rinnovamento, trasformazione e ricostruzione, purchè siano armonizzati per volume, sagoma, aspetto esterno e colore delle facciate agli edifici circostanti. Per le ricostruzioni e le nuove costruzioni, l'altezza massima non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti.

Le distanze fra gli edifici ricostruiti non possono essere inferiori a quella intersorrenti tra i volumi edificati preesistenti. La distanza fra gli edifici affacciati di nuova costruzione non può essere inferiore all'altezza del più alto dei due e comunque non inferiore a m 3.


La distanza dal confine che delimita il territorio su cui sorge il fabbricato non può essere inferiore a m 4. Tale deve essere pure la distanza dalla strada ameno che la costruzione non sorge su una strada ove già esistano fabbricati, e dove, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, di volta in volta suggerirà l'allineamento più opportuno. Per le nuove costruzioni l'indice di utilizzazione massimo è di 0,40 mq/mq e l'indice fondiario massimo è di 2,5 mc/mq e l'indice territoriale è di 1,80 mc/mq.-

Art. 38

ZONA RESIDENZIALE B e C

L'altezza degli edifici inclusi in questa zona non può essere superiore a m 11,50. La distanza tra le pareti finestrate degli edifici non può essere inferiore a m 10. La distanza dal confine che delimita il territorio su cui sorge il fabbricato non può essere mai inferiore a m 5 e tale sarà

- (1) dico otto
- (2) dico quattro



anche la distanza dalla strada o da altre zone di interesse generale.

Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere coltivati a giardini. L'indice di utilizzazione massimo è di 0,35 mc/mq e l'indice fondiario massimo non può superare 3,00 mc/mq e quello territoriale 2,5 mc/mq.

Art. 39

ZONA RESIDENZIALE C<sub>1</sub>

In questa zona sono comprese le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi.

L'edificazione si realizza mediante la lottizzazione convenzionata nel rispetto delle limitazioni appresso indicate.

Gli edifici inclusi in questa zona avranno un'altezza massima di m 11,50. E' prescritta in tutti i casi, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non minore di m <sup>9,00 (1) 10</sup> 10. La distanza dal confine di una parete finestrata non sarà mai inferiore a m <sup>4,00 (2) 5,00</sup> 5,75. Tale sarà anche la distanza dalla strada o da altre zone di interesse generale.

~~L'indice di utilizzazione massimo è di 0,30 mc/mq e l'indice fondiario massimo non può superare 2,50 mc/mq e quello territoriale 1,6 mc/mq.~~

- (1) dico otto
- (2) dico quattro



Art. 40

ZONA RESIDENZIALE C<sub>2</sub>

Gli edifici inclusi in questa zona avranno un'altezza massima di m 7,50.

E' prescritta, in tutti i casi tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima di m <sup>6,00 (1) 10,00</sup> 10,00.

La distanza dal confine di una parete finestrata non sarà mai inferiore a m <sup>4,00 (2) 5,00</sup> 5,00. Tale sarà anche la distanza dalla strada o da altre zone di interesse generali. L'indice fondiario massimo non può superare 0,50 mc/mq.

Per le caratteristiche di ruralità della zona è consentita la costruzione di pertinenze agricole nel rispetto dell'indice fondiario dato.

- (1) dico otto
- (2) dico quattro



Art. 41

ZONA RESIDENZIALE C<sub>3</sub>

E' destinata all'edilizia economica e popolare secondo il piano

di zona redatta ed approvate ai sensi della legge n° 167 del 1962.

Art. 42

ZONA INDUSTRIALE D

In questa zona è consentita la costruzione di stabilimenti e impianti industriali in genere ed è vietata la costruzione di edifici per abitazione, fatta eccezione per il personale dirigente e di custodia. Le costruzioni dovranno avere una distanza dai confini non inferiore a m 7,50 ed una distanza dalla strada non inferiore a m 15,00. In generale l'altezza massima degli edifici non può superare i 14 metri e il rapporto di copertura il valore 0,30 mq/mq.

Art. 42 bis

~~XXXXXXXXXX~~  
ZONA AGRICOLA

Tale zona comprende tutto il territorio comunale ad eccezione di quello compreso nelle zone diversamente denominate nell'art. 35.

Nella zona agricola, oltre alle costruzioni necessarie alla conduzione del fondo, è consentita l'edificazione per uso abitazione quando si rispettino le norme prescritte dalla legge n° 765 del 6/8/1967.

In entrambi i casi le costruzioni non possono avere più di due piani fuoriterra con un'altezza massima di m 7,50. Nella stessa zona è consentita la costruzione di edifici industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Tutte le costruzioni dovranno avere una distanza dal confine non inferiore a m 5,00 e una distanza dalla strada non inferiore a quella stabilita dal D.M. 1/4/1968.

L'indice fondiario massimo per le residenze rurali è di 0,03 mc/mq e per le pertinenze agricole di 0,07 mc/mq.

Art. 43

ZONA PER SERVIZI GENERALI F

In questa zona è consentita soltanto la costruzione di opere, attrezzature ed impianti di ~~di~~ interesse generale:

- a) impianti per l'istruzione con annessi impianti sportivi ed a verde attrezzato;
- b) creazione di spazi verdi pubblici, parcheggi ed altri impianti di interesse collettivo non diversamente specificati.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ED ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONI

Art. 44

ESTETICA DEGLI EDIFICI

Tutte le pareti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie e spazi pubblici debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia per quanto riguarda i materiali da impiegarsi che alle linee, tinte e decorazioni con speciale riguardo alla eventuale importanza degli edifici vicini.

I fabbricati dovranno avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato al carattere dell'edificio e consono all'ambiente in cui sor-

gone.

Tutti i prospetti esterni dovranno presentare una compiuta soluzione architettonica debitamente armonizzata con l'insieme al quale appartengono.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà dettare direttive e stabilire limitazioni intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per le costruzioni prospicienti importanti vie o piazze, o che ne costituiscono sfondo prospettico.

#### Art. 45

#### AGGETTI E SPORGENZE

Sui prospetti fronteggianti il suolo pubblico non sono ammesse bacheche o sporgenze superiori a cm 4 al di sotto di m 2.50 di altezza, sul marciapiedi o di m 3 sul piano stradale o di campagna.

Entro gli stessi limiti di altezza sono vietate le aperture.

Il Sindaco, potrà però, sentito caso per caso la Commissione Edilizia, derogare per edifici pubblici o destinati al culto o di particolare interesse artistico.

Le zoccolature da eseguirsi sempre con materiali duri di alta resistenza all'usura e di facile lavaggio per un'altezza non inferiore a cm 80 non potranno in nessun caso occupare suolo pubblico.

Per le vetrine, bacheche e simili, importanti occupazioni di suolo pubblico e regolarmente approvate in progetto potrà essere consentita una sporgenza massima di cm 30 dal vivo muro.

Al di sopra di m 3.80 dal marciapiedi o di <sup>4.50</sup> ~~4.30~~ dal piano stradale potrà essere consentita, ove non ostino ragioni di estetica o di igiene, la costruzione di balconi o di terrazzini pensili, coperti o chiusi, sporgenze dal filo di fabbricazione, non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico o privato antistante, comunque mai superiore a m 1.20. Per fabbricati costruiti in arretrato tale norma non va applicata perchè la sporgenza sarà in relazione allo arretramento stesso. In casi eccezionali, per edifici pubblici, destinati al culto o di particolare valore estetico ed artistico, il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, consentire sporgenze maggiori per terrazze aperte, sempre che siano salvi i diritti dei terzi, le responsabilità tecniche delle esecuzioni siano assunte da un professionista debitamente qualificato a norma delle vigenti disposizioni sull'esercizio professionale, quando si tratti di ope

- 28 -

re in conglomerato cementizio, armato o non, previo nulla osta del competente ufficio prefettizio.

E' vietata in ogni caso la costruzione e la conservazione di latrine camini, condutture di latrine, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri di prospetto.-

#### Art. 46

#### CARATTERISTICHE DEI MURI DEI DI PROSPETTO - RECINZIONI - MARCIAPIEDI NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI;

Tutti i muri di fabbrica, ciechi o non, visibili da spazi pubblici, nonché le pareti e i soffitti degli anditi, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente profilata, a taglio netto, o rivestiti in pietre naturali, o apposito materiale pregiato, dovranno essere intonacati, colorati in tinte che non offendano la vista, assorbano luce o deturpano l'ambiente.

Le recinzioni dovranno essere consone al decoro ed al tipo dell'ambiente urbanistico e paesistico.

Le costruzioni di marciapiedi lungo edifici ricorrenti su strade o piazze pubbliche comunali potrà essere eseguita soltanto in base a speciali licenze da richiedersi nella forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la manutenzione delle pavimentazioni stradali o su progetto debitamente approvato dalla Commissione edilizia.

I marciapiedi su aree private soggette al pubblico passaggio dovranno essere costruiti a totale carico dei proprietari dietro ordine ed autorizzazione del Sindaco e su parere della Commissione Edilizia.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe e tabelle indicante il nome delle vie o delle piazze nonché quando possa occorrere per la segnaletica stradale per i riquadri e per le affissioni.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe stradali ecc., sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari del fabbricato su cui sono apposti sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi attribuibili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete destinata all'uso.

#### Art. 47

#### SERRAMENTI

I serramenti delle botteghe o delle porte dovranno aprirsi verso lo interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro lungo le vie e gli spazi pubblici.

Anche i serramenti delle finestre del piano terreno affacciante su spazi pubblici e alte meno di m 2,50 dal marciapiedi o di m 3 dalla strada o dal piano di campagna non possono essere chiuse con carta tela ma con vetri o cristalli.-

Art. 48

**DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE - FOGNOLI**

I cornicioni devono essere muniti di canali di materiale impermeabile per il convogliamento delle acque piovane in apposite docce di ampiezza sufficiente.

Dalle docce dette acque debbono essere condotte con tubi verticali fino al disotto dei marciapiedi dove, per appositi canicoli, sfogheranno nella fognatura pubblica.

I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche debbono essere costruiti a cura e a spese dei proprietari dagli edifici ai quali debbono servire secondo le disposizioni, le pendenze e la forma prescritta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la loro costruzione, anche resa obbligatoria dal Comune, deve essere ottenuta speciale licenza da richiedersi nelle forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la manutenzione delle pavimentazioni stradali e per la tutela e conservazione delle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo.

Qualora sia modificata la sede e la forma delle fogne pubbliche i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificarli e trasferirli secondo le esigenze della nuova opera e tutte a loro spesa.

Art. 49

**MOSTRE - VETRINE - BACHECHE - INSEGNE - EMBLEMI - ISCRIZIONI. -**

L'esposizione, anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine bacheche, insegne, emblemi, commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne regolare richiesta presentando un disegno firmato da cui risulti precisamente indicato quello che si vuole fare

fare e se ne possa dedurre l'inquadramento.

Sono tassativamente vietate insegne, iscrizioni e tabelle dipinte a guazzo e in genere tutto ciò che nocchia al decoro dell'ambiente, turbi la estetica, alteri o copra elementi architettonici o sfondi paesistici o limiti il diritto di vedute dei vicini.

L'applicazione dovrà essere fatta in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifica di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche reessi necessarie a tutte loro spese, rischio o pericolo. Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione di ufficio a loro spesa.

#### Art. 50

##### RESTAURI E VARIANTI ALLE OPERE ESTERIORI DEI FABBRICATI

Salvo le eccezioni espressamente previste nel presente regolamento le trasformazioni e i restauri dei fabbricati esistenti sono soggetti alle disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Il restauro e le coloriture parziali dei fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico anche se appartenenti a proprietari diversi dovranno essere fatti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso, e all'uopo dovrà chiedere al Sindaco la preventiva autorizzazione.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco o della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati o quei muri di cinta che non rispondono alle norme suddette, siano causa di deturpamento dell'ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari in cui sia stabilito il periodo di tempo consentito per l'esecuzione dei lavori.

Tutto quanto costituisca e competa la decorazione architettonica dei ~~grafiti, lapidi, stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi~~ fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale storico o che abbia forma di bellezza o di interesse storico non potrà essere asportato, spostato o rimosso o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e, se del caso, con il consenso della soprintendenza ai monumenti.

#### Art. 51

### LOCALI ABITABILI

E' vietato nei nuovi fabbricati adibire ad abitazione permanente i locali interrati e seminterrati, i cantinati ed il sottotetto. La mansarda non è considerata sottotetto.

~~E'~~ I locali non potranno avere un'altezza inferiore ai m 3, nè cubatura inferiore ai mc 25.-

#### Art. 52

### LOCALI IGIENICI - CUCINE - DISIMPEGNI.

Ogni singolo alloggiatore dovrà essere dotato di latrina con sistema a sciacquone situata in locale proprio interno all'abitazione e mai pensile o su terrazza, dotata di finestra propria di superficie illuminante non inferiore a mq 0,50 che si apra direttamente all'aria libera. E' consentito bagno senza luce o finestra purchè sia dotato di opportuni sistemi di areazione.

Al locale latrina si deve poter accedere soltanto da altro disimpegno. Le pareti dovranno essere protette per un'altezza non inferiore ai m 1,50 misurati dal pavimento, con mattonelle di ceramica od altro materiale lavabile.

Nello stesso locale adibito a latrina potranno essere sistemati i normali servizi igienici quali bagno e simili.

Per le cucine valgono le stesse norme dettate dall'art. 51 per i locali abitabili salvo la cubatura che potrà essere ridotta a mc 18.

I corridoi e i locali di disimpegno non dovranno avere larghezza inferiore ai m 1,00.-

#### Art. 53

### SCALE

Le scale dovranno avere in nessun caso larghezza inferiore ai ml 1,00.-

#### Art. 54

### PIANI TERRENI

I piani terreni potranno essere adibiti ad uso di bottega, laboratorio o pubblico esercizio. In tal caso, salve, si intende, le altre norme vigenti in materia, dovranno avere:

- a) altezza minima di m 3,00 per le botteghe e pubblici servizi ecc. misurati dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a 2/3 della volta;

b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione. I piani terreni destinati ad uso di abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno m 0,50 e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Le autorimesse singole potranno essere a livello del piano stradale ed avere altezza minima di m 2,00.-

Art. 55

EVAQUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi né di impianti di fogni perenti. Ove per mancanza di fognature adatte sia necessario ricorrere ad impianti depuratori potrà essere consentito l'uso di fosse asettiche costruite sul posto o prefabbricate a tenuta d'acqua e con pareti, pavimento e soffitto armato.

Tali fosse non potranno essere situate a meno di cm 150 da eventuali pozzi o condutture di acqua potabile e dovranno essere ricoperte di uno strato di terra di spessore non inferiore ai cm 60.-

Art. 56

FOCOLAI - FORNI - CAMINI - CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE

Oltre alle norme dettate dalla legge 27 Dicembre 1942 n° 1750 e le e le altre prescrizioni cautelative sulla materia, la cui osservanza accertata dal "certificato prevenzione incendi" da richiedersi a cura degli aventi interesse al Comando provinciale dei VV.FF., sono condizioni necessarie per l'ottenimento della licenza di abitabilità, le norme seguenti:

- Ogni focolare, stufa, cucina, forno, e simili, qualunque ne sia il tipo, a meno che sia a funzionamento elettrico, deve avere per alimentazione dei prodotti della combustione una canna fumaria non corrente esternamente ai muri prospiciente aree pubbliche, senza sporgenze e prolungamenti per almeno un metro al di sopra del tetto e costruita con materiali impermeabili capaci di evitare macchie e distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri anzidetti.

E' vietato far uscire il fumo al di sotto dei tetti.

Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.

Per gli impianti elettrici della cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticceria

e simili sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente.

Potranno essere equiparate ai suddetti, a giudizio dell'Autorità Comunale, i camini di forni e di apparecchi di riscaldamento che per intensità di funzionamento e modo di esercizio siano suscettibili a produrre analoghi effetti di disturbo.

Art. 57

COSTRUZIONI RURALI

Le case rurali dovranno avere il pavimento del pianterreno sopraelevato di cm 30 almeno rispetto al piano di campagna e a quello del cortile. I locali di abitazione dovranno avere cubature non inferiore a mc 25, altezza non inferiore a m 2,80 e almeno una finestra con telaio a vetri ed imposta, aprentesi verso l'esterno, di luce netta non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento. Le pareti di tutti i locali dovranno essere intonacate.

Il focolare domestico dovrà essere costruito in muratura e altro materiale incombustibile, avere cappa e fumiolo atti a smaltire in modo completo i prodotti della combustione secondo i dettami della norme antincendio vigenti.

Ogni abitazione dovrà essere provvista di acqua di condotta e di pozzo costruito secondo le norme igieniche vigenti, o quanto meno di cisterna igienicamente costruita e difesa.

Ogni abitazione dovrà essere provvista di latrina propria accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con i locali di abitazione, aerata e illuminata direttamente dall'esterno. Le latrine che dovranno essere in ogni caso essere dotate di apparecchi a chiusura idraulica provenienti da ciascun fabbricato potranno convogliare i loro scarichi nella fognatura stradale purchè al piede del tubo di caduta venga costruito conveniente pozzetto a chiusura idraulica. In mancanza di fognatura pubblica le acque luride potranno essere convogliate in fosse asettiche rispondenti alle stesse norme di cui al precedente articolo.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera e simili, dovranno essere in ogni caso separati dalle abitazioni, per le stalle in particolare, non è ammessa alcuna forma di comunicazione con i locali abitabili.

Le pendenze del piano cortile e degli orti adiacenti le abita-

zioni, dovranno essere sistemati in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto e da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acque potabili.

Art. 58

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FABBRICATI

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di igiene e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti, rispondano alle esigenze del decoro cittadino.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare il rinnovamento degli intonaci e tinteggiature quando siano in condizioni tali da deturpare l'aspetto dell'edificio e pregiudicare il decoro dell'ambiente edilizio, assegnando un termine determinato per gli adempimenti da parte dei proprietari.

Il restauro e le coloriture parziali dei prospetti dei fabbricati e dei muri di uniforme architettura formanti un unico complesso architettonico esposto alla vista del pubblico, anche se appartenenti a più proprietari, dovranno essere fatti in modo da non rompere l'unità e l'armonia architettonica del complesso.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, rimarrà a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco sentito il tecnico di fiducia del Comune, potrà ingiungere la propria riparazione e la demolizione delle parti pericolanti e procedere alla esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti oltre le penalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

DIRITTO DI ACCESSO AI CANTIERI

I funzionari e gli agenti incaricati della sorveglianza edilizia hanno incondizionato diritto di accedere in qualsiasi momento dovunque si eseguano lavori per ispezionare tutte le opere soggette alla osservanza del

presente regolamento.

Art. 60

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento edilizio sono soggetti alle disposizioni in esso dettate anche se le relative autorizzazioni siano state accordate sotto l'impero di disposizioni precedentemente in vigore. I lavori già iniziati in base a permessi precedentemente ottenuti, potranno essere ultimati, ma dovranno uniformarsi per la condotta alle norme presenti in quanto applicabili.

Oltre alle norme contenute nel presente regolamento nella progettazione, nell'esecuzione e nella gestione delle opere edilizie dovranno essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenute nel Regolamento d'igiene Comunale e le norme relative alla prevenzione dei pericoli d'incendio.

A tale proposito mentre si richiamano particolarmente le norme dettate nei precedenti articoli, è fatto tassativo divieto di riporre fieno e paglia e altre materie comunque infiammabili nei sottotetti.

Art. 61

SANZIONI ED AMMENDE

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altri regolamenti si applica con l'osservanza del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n° 383, l'ammenda fino a lire 200.000.

Se la contravvenzione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente l'occupazione, di demolire i lavori e rimuovere gli oggetti e i materiali nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello stato preesistente restando pienamente responsabile dei danni non eliminabili.

Se la contravvenzione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, la intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

Se la contravvenzione è dovuta alla constatata inosservanza del

Le norme del presente regolamento edilizio e delle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia, il Sindaco in adempimento dell'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, può ordinare la immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare, sentito il parere obbligatorio della Sezione Urbanistica della Regione, i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notifica il Sindaco non abbia provveduto ad adottare e notificare i provvedimenti definitivi.

Se la contravvenzione riguarda lavori iniziati senza la regolare autorizzazione o proseguiti dopo l'intimazione alla sospensione, il contravventore è passibile delle penalità previste all'art. 13 della legge n° 765 del 6/8/1967 ed ha l'obbligo di provvedere, qualora gli venga ordinata, <sup>alla</sup> demolizione a suo rischio e spese entro il più breve tempo possibile, salva la facoltà del Sindaco di provvedere d'ufficio a spese del Contravventore a norma D.L. 22/11/1937 n° 2105.-

In ogni caso il Sindaco può disporre la sospensione dei servizi di acqua, luce e gas prestati dal Comune al contravventore e deferire i tecnici responsabili ai rispettivi consigli degli Ordini Professionali per i provvedimenti del caso.

Sono pure salve, in ogni caso, le facoltà concesse al Sindaco dall'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3/1/1934 n° 383.-

#### Art. 62

##### ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione edilizia, e, se del caso, la sezione Urbanistica, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme vigenti all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettanti ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritto ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile in occasione di notevoli restauri o trasformazione degli edifici o delle parti in

questione.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le case esistenti, confinanti con spazi pubblici, che ne siano ancora sprovviste, dovranno provvedere alla posa di canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Entro tre anni dallo stesso termine potranno essere rivisti, modificate e eventualmente revocate tutte le concessioni relative ad occupazione di suolo pubblico concesse in base a precedenti disposizioni.

Art. 63

IRROGATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi competenti e dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo comunale, salve le disposizioni della legge urbanistica, che integrando a tutti gli effetti il vigente regolamento comunale edilizio saranno applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Le pratiche già presentate e non ancora definite all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformate alle nuove norme anche se ciò implica la necessità di modificare o di riesaminare i progetti presentati.

Le licenze edilizie già rilasciate, ma i cui lavori non risultano iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono decadute se in contrasto con le previsioni dell'annesso programma di fabbricazione.

Le opere già iniziate in base a licenza edilizia rilasciata possono, invece, essere proseguite, ma devono essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio.